

PROGETTO DI SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

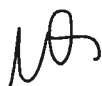
DI

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”

A FAVORE DI

“Mediobanca Premier S.p.A.”

(redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506.1 del codice civile)



INDICE

1. PREMESSA	3
2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO	4
3. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA	5
4. COMPENDIO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER EFFETTO DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO	6
5. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI.....	7
6. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA ASSEGNATE ALLA SOCIETÀ SCISSA PARTECIPERANNO AGLI UTILI	8
7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO	8
8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI DIRITTI DIVERSI DALLE AZIONI	8
9. TRATTAMENTO RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI	8
10. AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO	8




I Consigli di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito, “**BMPS**” o la “**Società Scissa**”) e di Mediobanca Premier S.p.A. con socio unico (di seguito, “**Premier**” o la “**Società Beneficiaria**” e, unitamente a BMPS, le “**Società Partecipanti**”) hanno predisposto il presente progetto di scissione mediante scorporo (di seguito, anche il “**Progetto di Scissione mediante Scorporo**”), ai sensi dell’art. 2506.1 del codice civile, concernente la scissione mediante scorporo di una parte di patrimonio di BMPS a favore di Premier (la “**Scissione mediante Scorporo**”).

Il presente Progetto di Scissione mediante Scorporo è redatto (i) sul presupposto che al momento della stipula dell’atto di Scissione mediante Scorporo sia iscritto presso i competenti uffici dei Registri delle Imprese l’atto di fusione per incorporazione della società “**MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni**” (“**Mediobanca**”), attuale unico socio di Premier, in BMPS (la “**Fusione**”) e (ii) sul presupposto che la Data di Efficacia (come *infra* definita) della Scissione mediante Scorporo sia stabilita in un momento successivo alla data di efficacia della Fusione (e, dunque, dopo l’annullamento delle azioni Mediobanca e del relativo *delisting* dalle negoziazioni dal mercato regolamentato Euronext Milan e dell’assunzione da parte di BMPS della posizione di socio unico titolare dell’intero capitale sociale di Premier).

1. PREMESSA

Preliminarmente, si dà atto che:

- a) in data 24 gennaio 2025, BMPS ha annunciato al mercato la decisione di promuovere un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’“**Offerta**”) ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “**TUF**”), nonché del regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “**Regolamento Emittenti**”), avente ad oggetto la totalità delle azioni emesse da Mediobanca;
- b) l’Offerta si è conclusa in data 22 settembre 2025; ad esito della stessa BMPS è venuta a detenere complessivamente n. 702.254.055 azioni di Mediobanca, pari a circa l’86,3% del capitale sociale della stessa. In considerazione di ciò, Mediobanca è diventata società controllata da BMPS ai sensi e per gli effetti degli articoli 2359 del codice civile, 93 del TUF e 23 del D.Lgs. n. 385/93 s.m.i. (il “**TUB**”), nonché soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BMPS ai sensi dell’articolo 61 del TUB;
- c) in data 10 marzo 2026, in coerenza con il nuovo Piano Industriale 2026-2030 (il “**Piano**”) approvato da BMPS in data 26 febbraio 2026, i consigli di amministrazione di BMPS e Mediobanca, previo parere favorevole dei rispettivi Comitati per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 1722/2010, hanno approvato un ampio progetto di riorganizzazione volto alla piena integrazione di BMPS e Mediobanca, che prevede:
 - (i) la Fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS, a seguito della quale, tra l’altro, BMPS risulterà titolare di tutte le numero 1.012.500.000 azioni che rappresentano l’intero capitale sociale di Premier; nonché
 - (ii) l’assegnazione da parte di BMPS in favore di Premier delle attività di *corporate & investment banking* e *private banking* al servizio della clientela di fascia alta, ivi incluse le *branch* estere di



Mediobanca, nonché della partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A. detenuta da Mediobanca medesima (e, ad esito della Fusione, da BMPS) e le partecipazioni in società che svolgono attività funzionali alle attività *core*; e

- (iii) l'assegnazione da parte di Premier in favore di Widiba delle attività relative alle reti di consulenti finanziari e *retail e affluent wealth management*, inclusi i rapporti contrattuali in essere con clienti a operatività remota,

(le operazioni di cui ai punti (ii) e (iii) (le “**Operazioni di Riorganizzazione**”).

La Fusione si pone in coerenza con gli indirizzi approvati da BMPS nel Piano e costituisce il presupposto essenziale, nonché il primo e fondamentale passaggio di un articolato unitario progetto di riorganizzazione finalizzato a ridefinire l'assetto complessivo del Gruppo e a creare il perimetro societario all'interno del quale troveranno attuazione, in successione rispetto all'approvazione della Fusione, le Operazioni di Riorganizzazione appena descritte.

La Fusione e le Operazioni di Riorganizzazione sono finalizzate a dare piena attuazione agli obiettivi industriali e finanziari comunicati al mercato nel documento di offerta e nel piano approvato da BMPS, in quanto assicurano maggiore coerenza tra assetto societario, modello operativo e strategie di crescita. Con l'obiettivo finale di dare vita al terzo operatore bancario nazionale in termini di totale attivi, impieghi alla clientela, raccolta diretta e *total financial assets* e ad un *player* altamente diversificato, resiliente e, con *capabilities* distintive e complementari in ciascuna area di *business* e significativo grado di innovatività e supporto alla crescita. In particolare, le Operazioni di Riorganizzazione approvate dai consigli di amministrazione delle Società Partecipanti si contestualizzano nelle attività di direzione e coordinamento poste in essere da BMPS quale capogruppo del gruppo bancario;

- d) tenuto conto che la Scissione mediante Scorporo prevede l'assegnazione di tutte le azioni di nuova emissione della Società Beneficiaria alla Società Scissa, ai sensi dell'art. 2506-*ter*, comma 3, del codice civile, nonché in aderenza all'orientamento della Massima n. 209 del Consiglio Notarile di Milano, non è richiesta la predisposizione: (i) delle situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-*quater* del codice civile; e (ii) delle relazioni previste dagli artt. 2501-*quinquies* (relazione dell'organo amministrativo) e 2501-*sexies* (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) del codice civile;
- e) il Consiglio di Amministrazione di BMPS abbia fornito, nell'ambito dell'attività di direzione e coordinamento svolta dalla Banca quale Capogruppo bancaria, le opportune istruzioni a Mediobanca, in qualità di attuale socio unico di Premier, affinché gli organi competenti di Mediobanca possano, di tempo in tempo, adottare le attività necessarie in relazione all'operazione di Scissione mediante Scorporo.

2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

Società Scissa

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., società le cui azioni sono quotate sull'Euronext Milan, con sede in Siena, Piazza Salimbeni n. 3, capitale sociale Euro 17.978.187.186,85 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura




di Arezzo-Siena al numero di iscrizione e codice fiscale 00884060526, Repertorio Economico Amministrativo n. SI-97869, appartenente al “GRUPPO IVA MPS” partita IVA n. 01483500524, iscritta all’Albo delle Banche detenuto dalla Banca d’Italia al numero 5274, codice meccanografico numero 1030.6 e Capogruppo del Gruppo bancario Monte dei Paschi di Siena, iscritto all’Albo dei Gruppi bancari con il Codice meccanografico capogruppo numero 1030.6, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia.

Società Beneficiaria

Mediobanca Premier S.p.A., che alla Data di Efficacia (come *infra* definita) assumerà la denominazione “Mediobanca S.p.A.” qualora a tale data non sia già intervenuta la scissione parziale di Mediobanca Premier S.p.A. a favore di Banca Widiba S.p.A. del relativo compendio scisso (la “**Scissione Parziale**”) in virtù della quale tale denominazione sia già stata assunta, con sede in Milano, Viale Luigi Bodio n. 37, capitale sociale Euro 506.250.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 10359360152, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1366710, iscritta all’Albo delle Banche detenuto dalla Banca d’Italia al numero 5329, società con unico socio nonché soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BMPS.

3. STATUTO DELLA SOCIETÀ SCISSA E STATUTO DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA

Statuto della Società Scissa

A seguito della Fusione, BMPS aumenterà il proprio capitale sociale per massimi Euro 1.609.487.836,43 mediante emissione di massime n. 272.012.804 azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, in applicazione del rapporto di cambio della Fusione.

L’importo dell’aumento di capitale massimo di BMPS al servizio del concambio è calcolato senza tenere conto delle azioni ordinarie di Mediobanca detenute da BMPS, che saranno annullate senza concambio in sede di Fusione.

Pertanto, per effetto della Fusione, lo statuto di BMPS sarà modificato limitatamente all’art. 6 per riflettere l’aumento di capitale sociale di BMPS a servizio del rapporto di cambio della Fusione.

Il testo completo dello statuto vigente di BMPS con evidenza delle modifiche statutarie che entreranno in vigore alla data di efficacia della Fusione si allega al presente Progetto di Scissione sotto la lettera “A”.

Lo statuto di BMPS non subirà modifiche per effetto della presente Scissione mediante Scorporo.

Statuto della Società Beneficiaria

Qualora non già avvenuto alla Data di Efficacia in virtù della Scissione Parziale, Premier modificherà la propria denominazione sociale in “Mediobanca S.p.A.” con corrispondente modificazione dell’art. 1 dello statuto sociale di Premier.

A seguito della Scissione mediante Scorporo, Premier aumenterà il proprio capitale sociale per Euro 493.750.000,00 mediante emissione di n. 987.500.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,50



5



(zero virgola cinquanta) ciascuna, a servizio della Scissione mediante Scorporo, con corrispondente modificazione dell'art. 4 dello statuto sociale di Premier.

Il testo vigente dello statuto di Premier si allega al presente Progetto di Scissione sotto la lettera "B".

4. COMPENDIO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER EFFETTO DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

Per effetto della Scissione mediante Scorporo, la Società Scissa assegna in favore della Società Beneficiaria un compendio patrimoniale avente ad oggetto:

- (i) gli elementi dell'attivo e del passivo afferenti alle attività di Mediobanca nelle aree del *corporate & investment banking* e del *private banking* al servizio della clientela di fascia alta, ivi incluse le *branch* estere di Mediobanca, che entreranno a far parte del patrimonio della Società Scissa per effetto della Fusione (le "**Attività Core di Mediobanca**") nonché ogni altro elemento dell'attivo e del passivo, rapporti di lavoro, contratti in corso o altro rapporto giuridico attivo e passivo afferente alle Attività Core di Mediobanca;
- (ii) partecipazioni di controllo detenute dalla Società Scissa in talune società vigilate (e non), che svolgono attività funzionali all'esercizio delle Attività *Core* di Mediobanca, detenute da Mediobanca alla data di pubblicazione del presente Progetto di Scissione e che entreranno a far parte del patrimonio della Società Scissa per effetto della Fusione;
- (iii) tutte le azioni (o altri strumenti finanziari) emessi da Assicurazioni Generali S.p.A. e detenuti da Mediobanca che entreranno a far parte del patrimonio della Società Scissa per effetto della Fusione;
- (iv) gli ulteriori elementi dell'attivo e del passivo, i rapporti di lavoro, i contratti in corso e ogni altro rapporto giuridico attivo e passivo afferente alle attività di BMPS nelle aree di *Merger & Acquisition Advisory (M&A Advisory)*, *Equity Capital Markets (ECM)* e *Debt Capital Markets (DCM)*, e di *Global Markets* (incluso *MEF Debt Capital Markets* e *BTP Specialist*) e *Marketing, Sales & Coverage*;

il tutto – fermo quanto infra precisato - come puntualmente descritto, anche nei prospetti di dettaglio, nell'Allegato "C", (il compendio patrimoniale oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria come sopra individuato, il "**Ramo di Azienda**").

Il Ramo di Azienda è allo stato individuato sulla base delle risultanze contabili del Ramo di Azienda medesimo alla data del 31 dicembre 2025.

In particolare, il Ramo di Azienda include, oltre agli elementi patrimoniali descritti nell'Allegato C, tutte le attività e passività, cespiti, diritti, azioni, ragioni, obblighi, responsabilità, oneri, vincoli, gravami e situazioni giuridiche di qualsiasi natura che siano connessi, strumentali o correlati al Ramo d'Azienda oggetto di Scissione mediante Scorporo.

È precisato che la Società Scissa assegnerà tuttavia alla Società Beneficiaria il Ramo di Azienda ad un valore contabile che alla Data di Efficacia (come infra definita) dovrà essere pari a complessivi Euro 13.500.000.000,00. Tale valore contabile deriverà dalla circostanza che il perimetro di scissione sarà completato, alla Data di Efficacia, con l'inserimento della posizione passiva di linee interbancarie nella




disponibilità di BMPS anche a seguito della Fusione per oltre 23 miliardi di euro, nella misura necessaria per determinare il predetto valore di patrimonio netto da assegnarsi alla Beneficiaria in Euro 13.500.000.000,00, stimato come necessario per far fronte alla relativa dotazione patrimoniale, sulla base dei requisiti di vigilanza al 31 dicembre 2025.

In conseguenza della Scissione mediante Scorporo, la Società Scissa iscriverà nel proprio attivo il valore della partecipazione pari al valore netto contabile degli elementi patrimoniali oggetto di Scissione mediante Scorporo. Corrispondentemente, la Società Beneficiaria assumerà un patrimonio netto pari al valore netto contabile dei beni e rapporti oggetto di Scissione mediante Scorporo imputato a capitale sociale per Euro 493.750.000,00 e a riserva per Euro 13.006.250.000,00.

La Scissione mediante Scorporo, pertanto, si configura come strumentale alla definizione di migliori assetti societari e modelli operativi in coerenza con strategie di crescita e non determina alcuna variazione del valore patrimoniale della Società Scissa.

Il Ramo di Azienda sarà assegnato alla Società Beneficiaria nella consistenza in cui si troverà alla Data di Efficacia (come *infra* definita).

Le Società Partecipanti collaboreranno al fine di porre in essere tutti gli atti che risulteranno utili o necessari ai fini dell'assegnazione del Ramo d'Azienda a favore della Società Beneficiaria, ivi inclusi, senza limitazione, la sottoscrizione di qualsiasi atto, dichiarazione o accordo, l'invio di qualsiasi comunicazione, il compimento di qualsiasi altro adempimento o formalità con qualsiasi soggetto terzo o Autorità competente.

Qualora, tra la data di riferimento delle risultanze contabili assunte a base del presente Progetto di Scissione mediante Scorporo (31 dicembre 2025) e la Data di Efficacia (come di seguito definita), per effetto della dinamica operativa aziendale, e/o di impedimento all'assegnazione di singole componenti del Ramo d'Azienda alla Società Beneficiaria o per qualsiasi altro motivo, si verifichino (i) differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria e/o (ii) sostituzioni o variazioni di elementi patrimoniali (attivi o passivi) o altri rapporti o situazioni giuridiche ricompresi nel Ramo d'Azienda, tali circostanze, se necessario, saranno regolate dalle Società Partecipanti – fermo quanto precede - mediante appositi conguagli in denaro, reciproche poste di debito/credito ovvero con altre voci o rapporti di natura finanziaria, nel rispetto comunque dell'esigenza di corretta patrimonializzazione delle Società Partecipanti e di corretta formazione del capitale sociale della Società Beneficiaria.

Eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare successivamente alla Data di Efficacia (come *infra* definita) in relazione al Ramo di Azienda assegnato alla Società Beneficiaria e agli elementi patrimoniali rimasti in capo alla Società Scissa rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico, a seconda del caso, della Società Beneficiaria o della Società Scissa, fermo sempre quanto sopra precede.

5. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2506-*bis*, comma 4, del codice civile, il Progetto di Scissione non contiene i dati di cui ai numeri 3) e 4), dell'art. 2501-*ter*, primo comma, del codice civile.



6. DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA ASSEGNATE ALLA SOCIETÀ SCISSA PARTECIPERANNO AGLI UTILI

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2506-*bis*, comma 4, del codice civile, il Progetto di Scissione non contiene i dati di cui al numero 5) dell'art. 2501-*ter*, primo comma, del codice civile.

7. DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

Subordinatamente all'avveramento (o, ove consentito, alla rinuncia) delle condizioni sospensive previste dal successivo Articolo 10, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-*quater* del codice civile, la Scissione mediante Scorporo oggetto del presente Progetto di Scissione avrà effetto civilistico (verso i terzi), successivamente all'efficacia della Fusione, a decorrere dalla data dell'ultima delle prescritte iscrizioni dell'atto di Scissione mediante Scorporo presso i competenti uffici dei Registri delle Imprese ovvero dalla data successiva indicata nell'atto medesimo (la "**Data di Efficacia**"). Da tale data le operazioni della Società Scissa saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria.

Gli effetti fiscali della Scissione mediante Scorporo decorreranno anch'essi dalla predetta data.

8. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI DIRITTI DIVERSI DALLE AZIONI

In osservanza di quanto disposto dall'art. 2506-*bis*, comma 4, del codice civile, il Progetto di Scissione non contiene i dati di cui al numero 7) dell'art. 2501-*ter*, primo comma, del codice civile.

9. TRATTAMENTO RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Nel contesto della Scissione mediante Scorporo di cui al Progetto di Scissione mediante Scorporo, non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione della Società Scissa o della Società Beneficiaria.

10. AUTORIZZAZIONI E CONDIZIONI CUI SONO SUBORDINATI IL PERFEZIONAMENTO E L'EFFICACIA DELLA SCISSIONE MEDIANTE SCORPORO

La Scissione mediante Scorporo richiede l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, anche di settore, e così, segnatamente (le "**Autorizzazioni**"):

- (i) l'autorizzazione della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione;
- (ii) l'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie della Società Beneficiaria derivanti dalla Scissione mediante Scorporo;



- (iii) le autorizzazioni della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia di cui agli artt. 26, comma 3, e 28 del Regolamento (UE) n. 575/2013 e relative disposizioni di attuazione, per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rinvenienti dall'aumento di capitale a servizio della Scissione mediante Scorporo come strumenti di capitale primario di classe 1 (CET1);
- (iv) l'autorizzazione della Banca d'Italia per l'approvazione, ai sensi degli artt. 110 e 19 del TUB e/o dell'art. 15 del TUF, (a) della variazione del partecipante di controllo diretto in taluni intermediari non bancari italiani ricompresi nel Gruppo Bancario MPS (la cui partecipazione diretta sarà trasferita a Premier nell'ambito della Scissione mediante Scorporo) e (b) della variazione del partecipante qualificato indiretto in taluni intermediari non bancari (la cui partecipazione indiretta sarà trasferita a Premier nell'ambito della Scissione mediante Scorporo);
- (v) l'autorizzazione dell'IVASS ai sensi dell'art. 68 del Decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, per la variazione del partecipante qualificato diretto in Assicurazioni Generali S.p.A.;
- (vi) l'autorizzazione da parte di talune autorità di vigilanza estere per l'approvazione della variazione (a) del partecipante di controllo (diretto ed indiretto) in taluni soggetti vigilati esteri ricompresi nel gruppo facente capo a BMPS (la cui partecipazione, diretta ed indiretta, sarà ceduta a Premier nell'ambito della Scissione mediante Scorporo) e (b) del partecipante qualificato indiretto in taluni ulteriori soggetti vigilati esteri (la cui partecipazione indiretta sarà ceduta a Premier nell'ambito della Scissione mediante Scorporo);
- (vii) l'autorizzazione da parte della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia per l'estensione dell'operatività della Società Beneficiaria in relazione alla prestazione di taluni servizi e attività di investimento in Italia ai sensi dell'art. 19, comma 4, del TUB e Parte Prima, Titolo I, Capitolo I, Sezione VII, paragrafo 4 della Circolare Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013;
- (viii) l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 15, co. 2, del TUB e dell'art. 29, comma 3, del TUF, all'avvio dell'operatività della Società Beneficiaria nel Regno Unito tramite lo stabilimento di una succursale;
- (ix) l'autorizzazione da parte Financial Conduct Authority all'avvio dell'operatività della Società Beneficiaria nel Regno Unito tramite lo stabilimento di una succursale;
- (x) l'autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16, co. 2 del TUB all'avvio dell'operatività della Società Beneficiaria in taluni stati terzi;
- (xi) l'autorizzazione da parte di talune autorità di vigilanza estere per la prestazione da parte della Società Beneficiaria di attività ammesse al mutuo riconoscimento e servizi di investimento in taluni Stati Terzi senza stabilimento di succursale;
- (xii) l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, in materia di esercizio dei poteri speciali in relazione a investimenti in settori strategici, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012 n. 56 e successive modifiche e integrazioni (la "**Normativa Golden Power**"), fermo restando che l'autorizzazione potrà essere espressa o tacita, allo spirare del termine di legge applicabile, ovvero tramite indicazione circa la non applicabilità della normativa Golden Power senza che il relativo provvedimento imponga prescrizioni e/o raccomandazioni; il tutto rimanendo stabilito che, in caso di emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un provvedimento contenente prescrizioni e/o raccomandazioni, la Società Scissa e la Società Beneficiaria potranno comunque conformarsi alle eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni ricevute e quindi decidere di procedere con l'atto di Scissione mediante Scorporo; e
- (xiii) le ulteriori autorizzazioni che, ai sensi della normativa applicabile (italiana o estera), anche di settore, dovessero essere necessarie.



In considerazione della pendenza dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. – in data 8 giugno 2026 - avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l'efficacia della Scissione mediante Scorporo qui regolata è subordinata al verificarsi dell'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di BMPS delle Operazioni di Riorganizzazione, inclusive della Scissione mediante Scorporo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del TUF.

Da ultimo, il perfezionamento della Scissione mediante Scorporo è subordinato all'avveramento (o, laddove consentito, alla rinuncia), entro la data di stipula dell'atto di Scissione mediante Scorporo, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) l'iscrizione presso i competenti uffici dei Registri delle Imprese dell'atto di Fusione;
- (ii) il rilascio delle summenzionate Autorizzazioni;
- (iii) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Scissione mediante Scorporo;
- (iv) l'approvazione del Progetto di Scissione mediante Scorporo da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti;
- (v) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, come successivamente modificato e integrato, in relazione alla Scissione mediante Scorporo.

** * **

Il Progetto di Scissione mediante Scorporo verrà depositato per l'iscrizione nei competenti Registri delle Imprese successivamente al rilascio dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* del codice civile, come richiamato dall'art. 2506-*ter* del codice civile, sarà depositata nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili.

** * **

Allegati:

- A) Statuto vigente della Società Scissa, con evidenza delle modifiche che entreranno in vigore per effetto della Fusione;
- B) Statuto vigente della Società Beneficiaria;
- C) Elementi patrimoniali assegnati alla Società Beneficiaria, con relativi prospetti di dettaglio.

Siena, 30 giugno 2026

“Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.”

Per il Consiglio di Amministrazione,

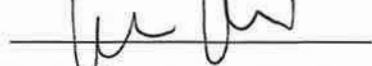


Avv. Renzo Filippo Riccardo Quagliana (Group General Counsel)

Milano, 30 giugno 2026

“Mediobanca Premier S.p.A.”

Per il Consiglio di Amministrazione,



Dott. Marco Carreri (Presidente del Consiglio di Amministrazione)



Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

STATUTO

della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (di seguito la "**Banca**", la "**Società**" o "**BMPS**"), società costituita, a seguito del conferimento dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Credito di Diritto Pubblico (decreto di approvazione del Ministro del Tesoro dell'8.8.1995 n. 721602), con atto a rogito Notaio Giovanni Ginanneschi di Siena del 14.8.1995 e atto integrativo Notaio Ginanneschi di Siena del 17.8.1995, atti depositati e iscritti presso il Tribunale di Siena in data 23.8.1995 al n. 6679 d'ordine.

Statuto modificato con:

- delibera dell'Assemblea dell'8.11.1995 (artt. 6, 7 e 29);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 1998 (artt. 17, 24, 27 e 30; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera dell'Assemblea del 31 marzo 1999 (artt. 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 25, 27, 28, 29, 30 e 31; "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 luglio 1999 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 7 giugno 2000 (artt. 6, 7 e 9);
- delibera dell'Assemblea del 13 luglio 2000 (artt. 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 settembre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 ottobre 2000 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 novembre 2000 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 aprile 2001 (artt. 6 e 14);
- delibere dell'Assemblea del 20 dicembre 2001 (artt. 6, 8 e 26);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 dicembre 2001 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 febbraio 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 30 novembre 2002 (art. 6);
- delibere dell'Assemblea del 28 febbraio 2003 (artt. 6, 12, 13, 15, 19, 22, 23 e 32);
- delibera dell'Assemblea del 26 aprile 2003 (art. 27);
- delibera dell'Assemblea del 14 giugno 2003 (artt. 6, 31 e 33 - nuovo, nonché 9, 14, 15, 16, 19 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2003 (artt. 7, 16, 18, 19 e 32);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 dicembre 2003 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 15 gennaio 2004 (art. 6);

1

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € [19.587.675.023,28+7.978.187.186,85](#) - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030,6 -
 Codice Gruppo 1030,6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
 Fondo Nazionale di Garanzia

NA

b

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	
---	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- delibera dell'Assemblea del 28 aprile 2004 (art. 1);
- delibera dell'Assemblea del 24 giugno 2004 (artt. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 15 dicembre 2005 (art. 6)
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 settembre 2006 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 20 giugno 2007 (artt. 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 25, 26 e 27; introduzione del nuovo Titolo XIV e dei nuovi artt. 30 e 31; conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e dei richiami numerici);
- delibera dell'Assemblea del 5 dicembre 2007 (artt. 18 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 6 marzo 2008 (art.6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 20 marzo 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 10 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 24 aprile 2008 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 ottobre 2008 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 dicembre 2008 (art. 15);
- delibera dell'Assemblea del 25 giugno 2009 (artt. 13, 15, 17, 23 e 26);
- delibere del Consiglio di Amministrazione del 17 settembre e del 15 ottobre 2009 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 3 dicembre 2010 (artt. 6, 10, 12, 13, 14, 15, 26 e 30);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2011 (artt. 13, 14, 17, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 6 giugno 2011 (artt. 4, 6, 18, 29, 33, 34, 35 e Titolo XIII);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 giugno 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 luglio 2011 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 16 dicembre 2011 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 1° febbraio 2012 (artt. 6, 7, 28, 33 e 35);
- delibera dell'Assemblea del 9 ottobre 2012 (artt. 6, 12, 13, 14, 16, 17 e 27);
- delibera dell'Assemblea del 25 gennaio 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 luglio 2013 (artt. 9,13,15,16,17,18,21,22,26,27);
- delibera dell'Assemblea del 28 dicembre 2013 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 29 aprile 2014 (artt. 15 e 26);
- delibera dell'Assemblea del 21 maggio 2014 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (art. 6; eliminazione "Norma transitoria");
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 21 maggio 2015 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2015 (artt. 12,13,14,15,17 e 23);
- delibera dell'Assemblea del 24 novembre 2016 (art. 6);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 2 agosto 2017 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 18 dicembre 2017 (artt. 6, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28 e 33);




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- delibera dell'Assemblea del 11 aprile 2019 (art.17, 22, 32 (ex art.31) e introduzione del nuovo Titolo IX e del nuovo art. 24 conseguente rinumerazione dei successivi Titoli e articoli e adeguamenti dei richiami agli articoli modificati);
- delibera dell'Assemblea del 4 ottobre 2020 (art.6);
- delibera dell'Assemblea del 12 aprile 2022 (art. 23);
- delibera dell'Assemblea del 15 settembre 2022 (artt. 1, 6, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 23, 25, 26, e 32);
- delibera dell'Assemblea del 17 aprile 2025 (artt. 6, 14 e 15);
- delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 giugno 2025 (art. 6);
- delibera dell'Assemblea del 4 febbraio 2026 (art. 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 25 e 31);
- delibera dell'Assemblea del [●] 2026 (art.6);-




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Indice

TITOLO I

Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata

TITOLO II

Capitale sociale – azioni

TITOLO III

Organi della Società

TITOLO IV

L'Assemblea

TITOLO V

Il Consiglio di Amministrazione

TITOLO VI

Gli Amministratori Delegati

TITOLO VII

Il Presidente

TITOLO VIII

Il Direttore Generale

TITOLO IX

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro Il Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro

TITOLO X

Il Collegio Sindacale

TITOLO XI

Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

TITOLO XII

Le Strutture periferiche




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

TITOLO XIII

Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

TITOLO XIV

Bilancio e utili

TITOLO XV

Facoltà di firma

TITOLO XVI

Liquidazione



Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--

**TITOLO I****Origine – denominazione – oggetto sociale – sede – durata****Articolo 1**

1. È costituita una società per azioni che esercita l'attività bancaria sotto la denominazione "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.". La Società può utilizzare nei propri segni distintivi marchi delle società incorporate, nonché quelli posseduti da tali società, purché accompagnati dalla propria denominazione.
2. La Società è conferitaria dell'azienda bancaria del Monte dei Paschi di Siena, Istituto di Diritto Pubblico, creato per voto della Magistratura e del popolo senese con rescritto Granducale del 30 dicembre 1622 e legalmente costituito con strumento di Fondazione del 2 novembre 1624, onde avessero fecondo sviluppo, ordinamento e regola, con privato e pubblico vantaggio per la città e Stato di Siena, le forme di attività creditizia svolte in aggiunta alle sovvenzioni su pegno dal secondo Monte di Pietà di Siena, istituito il 14 ottobre 1568 e poi riunito al Monte dei Paschi fondato nel 1472.
3. Il conferimento dell'azienda bancaria è stato effettuato ai sensi dell'art. 1 della legge 30 luglio 1990 n. 218 e degli articoli 1 e 6 del D.Lgs. 20.11.1990 n. 356 nell'ambito del progetto di ristrutturazione deliberato dalla Deputazione Amministratrice del Monte dei Paschi di Siena nella seduta del 31 luglio 1995 ed approvato con decreto ministeriale dell'8 agosto 1995 n. 721602.

6

Articolo 2

1. La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo bancario "Monte dei Paschi di Siena", ai sensi dell'art. 61 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti il gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo.

Articolo 3

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme in Italia e all'estero, ivi comprese tutte le attività che l'Istituto conferente era abilitato a compiere in forza di leggi o provvedimenti amministrativi.
2. Essa può compiere, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, tutte le operazioni e i servizi bancari e finanziari consentiti, costituire e gestire forme pensionistiche complementari,

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € 19.587.675.023.2847.978.187.486,85 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 -
 Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
 Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

nonché compiere ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al perseguimento dell'oggetto sociale.

3. Può effettuare anticipazioni contro pegno di oggetti preziosi e di uso comune.

Articolo 4

1. La Società ha sede in Siena, Piazza Salimbeni, 3.
2. La Direzione Generale ha sede in Siena.
3. La Società esplica la sua azione nel territorio nazionale a mezzo di strutture centrali e periferiche e può istituire, con l'osservanza delle norme di legge, anche apposite strutture e Rappresentanze all'estero.

Articolo 5

1. La durata della Società è stabilita fino al 2100 e potrà essere ulteriormente prorogata per deliberazione dell'Assemblea straordinaria.
2. Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine di durata della Società.

7

TITOLO II Capitale sociale – azioni

Articolo 6

1. Il capitale della Società è di Euro ~~17.978.187.186,85~~ (diciassettemiliardinovecentosettantottomilionicentottantasettemilacentottantasei virgola ottantacinque) [19.587.675.023,28 (diciannovemiliardi cinquecentottantasettemilioneiseicentosettantacinquemilaventitre virgola ventotto)] ed è interamente versato.
2. Esso è rappresentato da n. ~~3.038.418.183~~ (tre miliardi trentottomilioni quattrocentodiciottomilacentottantatre) [3.310.430.987 (tre miliardi trecentodiecimilioni quattrocentotrentamilanovecentottantasette)] azioni ordinarie senza valore nominale. Tutte le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione. Le modalità di circolazione e di legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale: € ~~19.587.675.023,28~~ 17.978.187.186,85 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Non compete il diritto di recesso ai soci che non abbiano concorso alla approvazione delle deliberazioni riguardanti l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

- Le azioni sono nominative ed indivisibili. Ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 7

- L'Assemblea può deliberare aumenti di capitale che possono essere eseguiti anche mediante conferimenti di beni in natura o di crediti, nonché l'emissione di azioni fornite di diritti diversi.
- L'Assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni proprie, determinando il rapporto di cambio ed il periodo e le modalità di conversione.

Articolo 8

- La Società, nel rispetto dell'interesse sociale e delle altre disposizioni dell'art. 2441 codice civile, può riservare emissioni di azioni a favore degli enti locali senesi, dei dipendenti propri e del Gruppo "Monte dei Paschi di Siena", dei depositanti e di coloro che operano nei settori di attività di particolare significato per lo sviluppo economico e sociale della Provincia di Siena.
- Il capitale sociale potrà essere aumentato anche in occasione di assegnazione di utili a prestatori di lavoro ai sensi dell'articolo 2349 del codice civile, dipendenti della Società e delle società controllate, in misura corrispondente agli utili stessi mediante assegnazione di azioni della Società.
- I versamenti in denaro delle quote di capitale sulle azioni sottoscritte e già liberate per almeno il 25% saranno effettuati su richiesta del Consiglio di Amministrazione, con preavviso di quindici giorni.

8

Articolo 9

- Non sono previsti limiti al possesso di azioni della Società.

TITOLO III Organi della Società

Articolo 10

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € [19.587.675.023,28+7.978.187.186,85](#) - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
2. Sono organi della Società:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Consiglio di Amministrazione;
 - c. l'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati (se nominati);
 - d. il Presidente;
 - e. il Collegio Sindacale.

TITOLO IV L'Assemblea

9

Articolo 11

1. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue delibere, prese in conformità della legge e dello Statuto, obbligano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 12

1. Fermi i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge la convocazione dell'Assemblea, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, è fatta a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione o di chi ne fa le veci, con la pubblicazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente dell'avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e dell'elenco delle materie da trattare, nonché degli altri dati e informazioni previsti dalla legge.
2. L'Assemblea, in sede ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione.
3. I Soci che, anche congiuntamente, rappresentano almeno un quarantesimo del capitale sociale, possono, nei termini di legge, richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 -
 Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
 Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. In tal caso i soci richiedenti devono presentare, nei termini e con le modalità di legge, una relazione che illustri la motivazione della richiesta e, in deroga a quanto previsto all'art. 14, devono depositare, contestualmente alla richiesta, la documentazione inerente alla propria legittimazione. Spetta al Presidente accertare tale legittimazione.

Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'Assemblea dovrà trattare e della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno a seguito della richiesta di cui al presente comma, viene data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, nei termini di legge. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter comma 1 del D.lgs. n.58/98.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21. In caso di assenza o impedimento del Presidente e del Vice Presidente o dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta da un amministratore designato dagli intervenuti.
5. Spetta al Presidente dell'Assemblea verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare la discussione, stabilire le modalità per le singole votazioni - che avverranno in ogni caso per voto palese -, accertare e proclamare il risultato delle votazioni, dandone conto nel verbale.
Accertata la regolare costituzione dell'Assemblea, questa resta ferma anche in caso di successivo allontanamento, per qualsiasi motivo, di persone intervenute.
6. Il Presidente è assistito da un segretario designato su sua proposta dagli intervenuti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'Assemblea.
L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea è redatto da un notaio.
Il Presidente sceglie tra gli azionisti presenti due scrutatori.

10

Articolo 13

1. L'Assemblea si riunisce di regola a Siena; può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: € [19.587.675.023.2847.978.187.186.85](#) - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

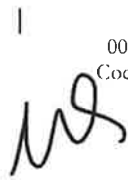
3. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio;
- b) nomina i membri del Consiglio di Amministrazione e sceglie tra questi il Presidente e uno o due Vice Presidenti; revoca gli amministratori;
- c) nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, nonché i sindaci supplenti;
- d) conferisce l'incarico di revisione legale dei conti, su proposta motivata del Collegio Sindacale, approvandone il relativo compenso;
- e) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, secondo quanto previsto all'art. 26 e approva le politiche di remunerazione e incentivazione, i piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore dei consiglieri di amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione ed ha altresì facoltà di deliberare, in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, su proposta del Consiglio di Amministrazione e con le maggioranze qualificate previste dall'art. 14, comma 5, punto ii), un rapporto, tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante, superiore al rapporto di 1:1, ma comunque non eccedente il limite massimo stabilito dalla normativa *pro-tempore* vigente in materia;
- f) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- g) delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza della Assemblea ordinaria;
- i) autorizza il compimento delle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza rientranti nella competenza del Consiglio di Amministrazione, nel caso in cui il Consiglio medesimo abbia approvato tali operazioni nonostante l'avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

11

4. L'Assemblea straordinaria:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € ~~19.587.675.023,28~~ 17.978.187.186,85 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 -
 Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
 Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.	
---	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra eventuale modifica dello Statuto;
- b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto deferito dalla legge alla sua approvazione.

Articolo 14

1. Possono intervenire all'Assemblea i soggetti ai quali spetta il diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione secondo le modalità previste dalla normativa *pro-tempore* vigente. Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare in Assemblea con l'osservanza delle disposizioni di legge. Coloro ai quali spetta il diritto di voto hanno facoltà di conferire la delega anche in via elettronica, con le modalità stabilite dalla legge. La notifica elettronica della delega può essere effettuata mediante l'utilizzo di apposita sezione del sito Internet della Società, ovvero, in alternativa, tramite posta elettronica certificata, ad apposito indirizzo di posta elettronica, secondo le modalità stabilite nell'avviso di convocazione.
2. Il Consiglio di Amministrazione, in occasione della convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, designa un rappresentante al quale i soggetti cui spetta il diritto di voto possono conferire, con le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente e precisate nell'avviso di convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con la delibera di convocazione di ogni singola assemblea, sia ordinaria che straordinaria, può prevedere, di volta in volta, dandone notizia nell'avviso di convocazione, che l'intervento e l'esercizio del diritto di voto in Assemblea da parte dei soggetti cui spetta il diritto di voto debba avvenire esclusivamente tramite conferimento di delega (o subdelega) con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno, al rappresentante designato dalla Banca di cui al precedente comma, con le modalità e secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione in conformità alla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente.
4. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale sociale rappresentata dagli intervenuti.
5. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei votanti, fatta eccezione:

12




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- i) per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale che viene effettuata, rispettivamente, con le modalità di cui agli articoli 15 e 25;
 - ii) per le delibere concernenti la proposta di fissare un limite al rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale del personale più rilevante superiore a 1:1, secondo quanto stabilito dalla normativa *pro-tempore* vigente, che devono essere approvate:
 - con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
 - con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con meno della metà del capitale sociale;
 - o con la diversa maggioranza qualificata prevista dalla normativa *pro-tempore* vigente.
- 6 L'Assemblea straordinaria dei soci è regolarmente costituita quando è rappresentata la percentuale del capitale sociale prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione e delibera con il voto favorevole della maggioranza del capitale sociale rappresentato in Assemblea prevista dalla legge per l'Assemblea straordinaria in unica convocazione.
- 7 Ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione, non sono computate le azioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del soggetto cui spetta il diritto di voto di astenersi per conflitto di interesse.
8. Qualora una fondazione bancaria in sede di Assemblea ordinaria, secondo quanto accertato dal presidente dell'Assemblea durante lo svolgimento di essa e immediatamente prima del compimento di ciascuna operazione di voto, sia in grado di esercitare, in base alle azioni detenute dai soggetti presenti, il voto che esprime la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto, il presidente fa constatare tale situazione ed esclude dal voto la fondazione bancaria, ai fini della deliberazione in occasione della quale sia stata rilevata detta situazione, limitatamente a un numero di azioni che rappresentino la differenza più una azione fra il numero delle azioni ordinarie detenute da detta fondazione e l'ammontare complessivo delle azioni ordinarie detenute da parte dei rimanenti soggetti che siano presenti e ammessi al voto al momento della votazione.
9. Fermo quanto previsto ai precedenti commi, l'Assemblea, ordinaria o straordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci non correlati votanti, allorché sia chiamata a deliberare su proposte relative a:

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



a) operazioni di cui all'art. 13 comma 3 lett. i) del presente Statuto,

ovvero

b) operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare sottoposte all'Assemblea in presenza di un avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

TITOLO V Il Consiglio di Amministrazione

Articolo 15

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea ordinaria e che comunque non può essere inferiore a nove (9) né superiore a quindici (15). Pena la decadenza dal proprio ufficio, nessun Amministratore di BMPS potrà al contempo ricoprire la carica di membro del consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. L'Amministratore di BMPS che accetta una delle cariche di cui sopra dovrà darne senza indugio comunicazione al Consiglio di Amministrazione di BMPS che ne dichiarerà l'immediata decadenza. Gli Amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; sono rieleggibili e sono eletti con il sistema del voto di lista, come segue.
2. La nomina del Consiglio di Amministrazione avverrà sulla base di liste presentate dai soci o dal Consiglio di Amministrazione uscente ai sensi dei successivi commi. I candidati - da indicare possibilmente in numero superiore a quelli da eleggere, al fine di poter disporre di eventuali candidati cui poter attingere in caso di cooptazione da effettuare in corso di mandato, e comunque nel numero previsto dalla normativa vigente nel caso di lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente - dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. In ciascuna lista almeno due candidati - ovvero l'unico candidato o comunque almeno un terzo (ovvero la maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di *Corporate Governance pro-tempore* vigenti) dei candidati presenti nel caso di liste con un numero superiore a sei (6) -, specificatamente indicati, dovranno possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti e gli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di *Corporate Governance*. Nel caso in cui alla predetta quota di un terzo (ovvero alla maggiore

14




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di *Corporate Governance pro-tempore* vigenti) non corrisponda un numero intero di candidati, quest'ultimo è arrotondato per eccesso.

3. Le liste dovranno contenere candidati di genere diverso nel rispetto della normativa *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. Le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni e l'eventuale lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente almeno quaranta giorni, prima di quello fissato per l'Assemblea. Le liste presentate sono rese pubbliche secondo la disciplina *pro-tempore* vigente.
4. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al nono comma del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
5. Avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1 (uno) per cento del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni. Al fine di comprovare la titolarità del numero di azioni necessaria alla presentazione delle liste, coloro che hanno presentato le liste dovranno presentare e/o recapitare presso la sede della Società, contestualmente al deposito delle liste o successivamente purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste, la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione suddetta, determinata avuto riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate.
Avrà, altresì, diritto di presentare una propria lista il Consiglio di Amministrazione uscente, deliberando con le maggioranze previste dalla legge e nel rispetto delle modalità e secondo gli obblighi da essa previsti.
6. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società i documenti indicati nell'avviso di convocazione, tra cui: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità che fossero prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare *pro-tempore* vigente e dallo Statuto; (ii) le dichiarazioni dei candidati indicati nella lista come indipendenti attestanti l'esistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del precedente comma 2; (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (iv) ogni altra dichiarazione che dovesse essere richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente. In particolare i

15




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



candidati dovranno dichiarare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di amministrazione, del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del gruppo BMPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'autorità di vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate. La mancanza di documentazione relativa al singolo candidato di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì del candidato in questione.

7. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione del Consiglio di Amministrazione - impregiudicati gli ulteriori obblighi e limiti previsti dalla normativa vigente nel caso di partecipazione al voto di una lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, inclusa la votazione individuale su ogni singolo candidato cui procede l'Assemblea nel suo complesso, inclusi i soci che non hanno votato la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione uscente, avendo espresso il loro voto per una lista diversa da quest'ultima o essendosi astenuti o non avendo comunque partecipato al voto - si procederà come di seguito precisato.

7.1 I voti ottenuti da ciascuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via fino al numero di Consiglieri da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati ai candidati di ciascuna lista, secondo l'ordine progressivo di elencazione. Sulla base dei quozienti così attribuiti i candidati vengono disposti in un'unica graduatoria decrescente e si considerano eletti i primi candidati fino a concorrenza del numero dei componenti da eleggere, fermo restando che dalla lista giunta prima per numero di voti dovranno in ogni caso essere tratti un numero di consiglieri non inferiore alla metà più uno, ovvero il minor numero di amministratori che esaurisca tutti i candidati indicati in tale lista, del numero totale di quelli da eleggere con conseguente obbligo di scorrimento della graduatoria ove detto limite non risulti rispettato. In ogni caso, dalla lista o dalle liste di minoranza dovranno essere tratti almeno 2 (due) consiglieri.

7.2 Se la lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi risulta quella presentata dal Consiglio di amministrazione uscente, da essa saranno tratti, secondo le modalità previste dalla normativa vigente tanti amministratori quanti sono necessari affinché dalle altre liste che abbiano ottenuto minori suffragi siano tratti un numero di amministratori sul totale dei componenti dell'organo amministrativo da eleggere in base ai criteri indicati di seguito, fermo restando il limite massimo della metà meno 1 (uno) dei consiglieri da eleggere:

- (i) qualora il totale dei voti raccolti dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti in assemblea, sia non superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, le predette liste concorrono alla ripartizione dei posti in




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e comunque per un ammontare complessivo non inferiore al 20 (venti) per cento del totale dei componenti dello stesso organo;

- (ii) qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle altre liste, in numero non superiore a due in ordine di consensi raccolti, sia superiore al 20 (venti) per cento del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3 (tre) per cento. Ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti ai sensi del primo periodo, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3 (tre) per cento sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia.

7.3 Nell'applicazione del metodo dei quozienti di cui ai precedenti punti 7.1 e 7.2, nel caso in cui più candidati abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che non abbia ancora eletto alcun amministratore o che abbia eletto il minor numero di amministratori.

Nel caso in cui nessuna di tali liste abbia ancora eletto un amministratore ovvero tutte abbiano eletto lo stesso numero di amministratori, nell'ambito di tali liste risulterà eletto il candidato di quella che abbia ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti di lista e sempre a parità di quoziente, si procederà a nuova votazione da parte dell'intera Assemblea risultando eletto il candidato che ottenga la maggioranza semplice dei voti.

17

In ogni caso, anche in deroga alle disposizioni che precedono, almeno un amministratore dovrà essere tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

7.4 Qualora, all'esito della votazione, non risulti nominato almeno un terzo (ovvero la maggiore percentuale prevista dalle disposizioni di legge, regolamentari e del Codice di *Corporate Governance pro-tempore* vigenti) degli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal precedente comma 2 si procederà a sostituire il numero necessario di candidati non indipendenti risultati ultimi tra gli eletti con i candidati indipendenti - tratti dalle medesime liste alle quali appartenevano i candidati sostituiti - che avranno ottenuto il quoziente più elevato.

Il candidato sostituito per consentire la nomina del numero minimo di amministratori indipendenti non potrà in ogni caso essere l'amministratore tratto dalla lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista che ha ottenuto la




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



maggioranza dei voti; in tal caso, ad essere sostituito sarà il candidato non indipendente risultato penultimo per quoziente conseguito.

7.5 Inoltre, qualora l'applicazione delle procedure che precedono non consenta il rispetto della normativa *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi, viene calcolato il quoziente di voti da attribuire a ciascun candidato tratto dalle liste, dividendo il numero di voti ottenuti da ciascuna lista per il numero d'ordine progressivo di presentazione di ciascuno dei detti candidati; il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti da tutte le liste è sostituito dall'appartenente al genere meno rappresentato che avrà ottenuto il quoziente più elevato nella stessa lista del candidato sostituito. Nel caso in cui candidati di diverse liste abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

7.6 Qualora applicando i procedimenti di cui sopra, per mancanza di sostituti indipendenti o del genere meno rappresentato, non fosse eletto il numero di Amministratori necessario per rispettare la quota minima di Amministratori indipendenti e di Amministratori del genere meno rappresentato, l'Assemblea provvederà alla elezione degli Amministratori mancanti con delibera approvata a maggioranza semplice sulla base di candidatura proposta, seduta stante, prioritariamente dai soggetti che abbiano presentato la lista cui appartiene il candidato o i candidati da sostituire.

18

8. Per la nomina degli amministratori, per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera ai sensi e con le maggioranze di legge, fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.
9. I componenti del Consiglio di Amministrazione devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico e, a tal fine, devono possedere i requisiti, rispettare i criteri di idoneità e i limiti al cumulo degli incarichi nonché dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, come previsto dalle disposizioni di legge e regolamentari - nazionali e sovranazionali - *pro-tempore* vigenti.
10. Per la sostituzione degli Amministratori che cessano dall'ufficio nel corso del mandato, valgono le disposizioni di legge, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi. Qualora venga a cessare la maggioranza degli amministratori, deve intendersi dimissionario l'intero Consiglio di Amministrazione con effetto dal momento della sua ricostituzione. Gli Amministratori

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



possono essere revocati dall'Assemblea in qualunque momento, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.

In caso di cooptazione ai sensi dell'art. 2386 cod. civ., fermo restando il rispetto dei criteri previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi, il Consiglio di Amministrazione procede alla nomina del soggetto cooptato

- (a) scegliendo liberamente il candidato più adatto, in relazione alle conoscenze, competenze ed esperienze ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, alla data della cooptazione qualora si tratti della sostituzione di un amministratore eletto nella lista da cui è stata tratta la maggioranza dei consiglieri;
- (b) scegliendo il primo candidato tra quelli non eletti o, in caso di impossibilità per qualsivoglia ragione, procedendo a scorrimento tra i medesimi non eletti, qualora si tratti della sostituzione di amministratori eletti in una lista che abbia espresso una minoranza dei consiglieri;
- (c) laddove non vi siano candidati disponibili nella lista di minoranza che ha espresso l'amministratore cessato, scegliendolo nelle eventuali altre liste di minoranza a suo tempo presentate sempre seguendo il medesimo criterio a scorrimento;
- (d) laddove anche il criterio di cui alla lettera (c) che precede non possa essere applicato, il Consiglio di Amministrazione potrà scegliere il soggetto cooptato - avente le conoscenze, competenze ed esperienze ritenute necessarie dal Consiglio di Amministrazione, alla data della cooptazione - al di fuori delle liste a suo tempo presentate, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente e dallo Statuto in materia di amministratori indipendenti e di equilibrio tra generi.

19

Articolo 16

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola presso la sede sociale, su convocazione del Presidente, di norma una volta al mese e quando ne sia fatta richiesta, motivata e con l'indicazione degli argomenti da trattare, da almeno tre componenti il Consiglio. Il Presidente stabilisce l'ordine del giorno. Il Consiglio di Amministrazione può essere convocato anche dal Collegio Sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. La convocazione avviene mediante avviso con qualsiasi mezzo di comunicazione comportante certezza di ricezione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti da trattare, almeno (5) cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e, nei casi di urgenza, o per le integrazioni dell'Ordine del Giorno, almeno ventiquattro (24) ore prima. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € [19.587.675.023,28+7.978.487.486,85](#) - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

3. Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve essere presente almeno la maggioranza dei membri in carica.
4. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.
5. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
6. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scegliendolo fra i Dirigenti della Società.
7. Di ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione viene redatto un verbale.
8. È ammessa la possibilità di partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti:
 - a) possano essere identificati;
 - b) possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi;
 - c) possano scambiarsi documenti relativi a tali argomenti.

20

La riunione consiliare si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Articolo 17

1. Spettano al Consiglio di Amministrazione tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione dell'oggetto sociale, che non siano riservati alla competenza dell'Assemblea dei soci per norma inderogabile di legge e su quanto sia sottoposto al suo esame dal Presidente e dall'Amministratore Delegato o dagli Amministratori Delegati. In applicazione dell'art. 2365, comma 2, codice civile, spetta al Consiglio di Amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 2381, comma 4, del codice civile, spetta, in via esclusiva, e non delegabile, al Consiglio di Amministrazione:
 - a) definire ed approvare il modello di business, le linee strategiche della Società e del Gruppo bancario ad essa facente capo ed approvare i relativi piani industriali e finanziari e le

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € 19.587.675.073,28+7.978.187.186,85 - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- operazioni strategiche, integrati con i profili di sostenibilità ambientale, sociale e di *governance*, provvedendo al loro riesame periodico;
- b) vigilare sulla corretta e coerente attuazione degli indirizzi, delle linee e dei piani di cui al punto a) nella gestione della Società e del Gruppo bancario;
 - c) determinare i principi per l'assetto generale della Società ed approvare la struttura organizzativa della stessa, vigilando sulla loro adeguatezza nel tempo; approvare e modificare i principali regolamenti interni;
 - d) definire ed approvare gli obiettivi e le politiche di governo dei rischi, nonché il processo di rilevazione, gestione e valutazione nel tempo degli stessi;
 - e) definire ed approvare le linee di indirizzo del sistema dei controlli interni verificandone adeguatezza, coerenza, funzionalità, efficienza ed efficacia nel rispetto della normativa di vigilanza *pro-tempore* vigente in materia;
 - f) approvare le politiche ed i processi di valutazione delle attività aziendali, e, in particolare, degli strumenti finanziari, verificandone la costante adeguatezza;
 - g) approvare il sistema contabile e di rendicontazione;
 - h) assumere la generale responsabilità di indirizzo e controllo del sistema informativo;
 - i) esprimere gli indirizzi generali per l'assetto e per il funzionamento del Gruppo bancario, determinando i criteri per il coordinamento e per la direzione delle società controllate facenti parte dello stesso Gruppo bancario, nonché per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia;
 - j) qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, eleggere, fra i propri componenti - nella prima riunione successiva a tale Assemblea - il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie;
 - k) nominare il Direttore Generale e deliberare altresì sulla di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dall'incarico e sulla determinazione della remunerazione spettantegli;
 - l) deliberare sulle norme inerenti lo stato giuridico ed economico del personale, comprese le relative tabelle di stipendi ed assegni, come ogni altra norma occorrente da approvarsi in conformità di legge;
 - m) redigere il progetto di bilancio e sottoporlo all'Assemblea dei soci;

21




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



- n) deliberare, su proposta del Direttore Generale, il conferimento dell'incarico di Vice Direttore Generale a uno o più Dirigenti della Società e il conferimento fra gli stessi dell'incarico di Vice Direttore Generale Vicario, rinnovabile di anno in anno, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico;
- o) deliberare la nomina e la revoca del Responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità, di controllo dei rischi e di antiriciclaggio, sentito il Collegio Sindacale ed adottare ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico ed economico, nonché la nomina e la revoca degli altri Responsabili delle Principali Funzioni Aziendali, come definiti dalla normativa *pro-tempore* vigente, per cui sia richiesta la nomina da parte del Consiglio di Amministrazione;
- p) deliberare la nomina e la revoca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sulla base dei criteri previsti in base alla Legge;
- q) deliberare sulla costituzione di comitati con funzioni consultive e propositive nei confronti del Consiglio;
- r) deliberare l'assunzione e la dismissione di partecipazioni strategiche o che comportino comunque variazioni del Gruppo bancario, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lett. g), nonché l'assunzione e la dismissione di rami di azienda;
- s) deliberare annualmente il bilancio preventivo;
- t) deliberare l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- u) deliberare la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- v) vigilare affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi di legge, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili;
- w) deliberare sulle operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero su quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari;
- x) approvare le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza del Consiglio di Amministrazione in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e sottoporre all'Assemblea le operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza di competenza assembleare in presenza di avviso contrario del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, ai fini dell'adozione delle delibere di cui all'art.14, comma 9, del presente Statuto;




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



y) supervisionare il processo di informazione al pubblico e di comunicazione della Banca.

Spettano inoltre necessariamente al Consiglio di Amministrazione in via esclusiva tutte le altre competenze ad esso attribuite come non delegabili dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

3. Il Consiglio di Amministrazione riferisce tempestivamente al Collegio Sindacale sulla attività svolta e sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla Società, anche tramite i propri Organi Delegati e dalle società controllate; in particolare, riferisce sulle operazioni nelle quali i propri membri abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi. La comunicazione viene effettuata, con periodicità almeno trimestrale, oralmente in occasione delle riunioni consiliari ovvero mediante nota scritta al Collegio Sindacale. Resta fermo l'obbligo di ogni amministratore di dare notizia agli altri amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della Società e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbia un interesse in conflitto per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

4. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione devono essere costituiti i comitati previsti dalla normativa *pro-tempore* vigente, i quali hanno funzioni consultive e propositive e sono composti da un numero compreso tra tre (3) o cinque (5) amministratori non esecutivi, in maggioranza indipendenti (fatta eccezione per quanto previsto alla lettera d) che segue); ove siano presenti consiglieri eletti dalle minoranze uno di essi fa parte di almeno un comitato.

Qualora la lista del Consiglio di Amministrazione abbia riportato il maggior numero di voti in assemblea, il Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità deve essere scelto fra gli amministratori indipendenti eletti che non siano stati tratti dalla lista del consiglio di amministrazione uscente.

I comitati svolgono la loro attività nel rispetto di appositi regolamenti approvati dal Consiglio stesso, della normativa di vigilanza e del Codice di *Corporate Governance pro-tempore* vigenti. Nell'ambito del Consiglio di Amministrazione vengono più precisamente costituiti:

a) un Comitato Remunerazione che svolge in particolare i seguenti compiti:

(i) presenta al Consiglio proposte per la remunerazione degli amministratori delegati e degli altri amministratori che rivestano particolari cariche, nonché del Direttore Generale, monitorando l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso;

(ii) valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione dei dirigenti con responsabilità strategiche, vigila sulla loro applicazione e formula al Consiglio di Amministrazione raccomandazioni generali in materia;




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

- b) un Comitato Rischi e Sostenibilità, la cui funzione principale è assistere il Consiglio di Amministrazione:
- (i) nell'espletamento dei compiti relativi alla definizione delle linee di indirizzo del sistema di controllo interno e di governo dei rischi, alla valutazione della relativa adeguatezza, efficacia e effettivo funzionamento, nonché all'approvazione delle politiche e dei processi di valutazione delle attività aziendali;
 - (ii) nelle valutazioni e decisioni in materia di Sostenibilità, nell'analisi dei temi rilevanti per la generazione di valore nel lungo termine, nella valutazione dell'idoneità dell'informazione periodica - finanziaria e non finanziaria - a rappresentare correttamente il modello di *business*, le strategie della Società, l'impatto della sua attività e le *performance* conseguite;
 - (iii) per l'approvazione delle relazioni periodiche di carattere finanziario e non finanziario;
- c) un Comitato Nomine i cui principali compiti sono:
- (i) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di nomina degli amministratori, proponendo, nel caso previsto dall'art. 2386, primo comma, cod. civ., i candidati alla carica di amministratore;
 - (ii) supportare il Consiglio di Amministrazione nei processi di autovalutazione e di verifica della sussistenza dei requisiti e del rispetto dei criteri di idoneità, nonché di definizione dei piani di successione nelle posizioni di vertice;
 - (iii) presentare proposte al Consiglio di Amministrazione per la nomina dell'Amministratore Delegato;
- d) un Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti, avente almeno funzioni consultive in materia di operazioni con parti correlate.

Ai Comitati sopra indicati spettano inoltre tutti i compiti e le funzioni ad essi attribuiti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

Articolo 18

1. Il Consiglio di Amministrazione può proporre all'Assemblea eventuali modificazioni statutarie.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € 19.587.675.023,28 ~~17.978.187.186,85~~ - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 -
 Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
 Fondo Nazionale di Garanzia

Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

2. Qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nella prima riunione successiva alla stessa, il Consiglio di Amministrazione elegge, fra i propri componenti, il Presidente e uno o due Vice Presidenti, di cui uno con funzioni vicarie. Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, può nominare uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio.
3. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre delegare poteri deliberativi in materia di erogazione del credito e di gestione corrente al Direttore Generale, a Comitati di Dirigenti, a Dirigenti, a Quadri Direttivi ed a preposti alle Filiali.
4. Il Consiglio di Amministrazione può conferire poteri a singoli Consiglieri per atti determinati o singoli negozi.
5. Le decisioni assunte dai delegati dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione secondo le modalità fissate da quest'ultimo. In ogni caso i delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale, almeno ogni tre mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.
6. Il Consiglio di Amministrazione determina i limiti entro i quali possono essere esercitati i poteri di cui al successivo articolo 21, comma primo lett. d), nonché le modalità di segnalazione ad esso Consiglio delle liti che riguardano la Società.
7. Il Consiglio di Amministrazione può altresì conferire poteri di rappresentanza e di firma, sia nominativamente a singoli soggetti che ai vari ruoli costituiti in tutte le strutture organizzative della Società, determinando volta per volta l'ambito ed i limiti, anche territoriali, di tali poteri.

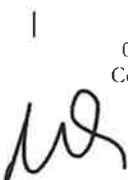
25

Articolo 19

1. Oltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 136 del D.Lgs. 1.9.1993 n. 385, è fatto obbligo ai membri del Consiglio di Amministrazione di informare il Consiglio stesso ed il Collegio Sindacale su qualsiasi affare nel quale siano personalmente interessati o che riguardi enti o società dei quali siano amministratori, sindaci o dipendenti, salvo che trattisi di società del Gruppo e di astenersi dalle deliberazioni in cui abbiano un interesse in conflitto, per conto proprio o di terzi, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO VI Gli Amministratori Delegati

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € [19.587.675.023.2847.978.187.186.85](#) - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 -
 Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
 Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



Articolo 20

1. L'Amministratore Delegato o gli Amministratori Delegati esercitano le loro funzioni nei limiti della delega e con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente e di chi lo sostituisce ai sensi del comma secondo dell'art. 21, i poteri in via di urgenza da esercitarsi nei termini e con le modalità di cui al comma primo, lett. c), dello stesso art. 21, sono attribuiti all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, anche disgiuntamente tra loro.

TITOLO VII Il Presidente

Articolo 21

1. Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
- b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) nei casi di necessità ed urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta vincolante del Direttore Generale e/o dell'Amministratore Delegato, se nominato. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
- d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa;
- e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;

26




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



- f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisorii;
 - g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, dal Vice Presidente con funzioni vicarie. Il Consiglio di Amministrazione indica il Vice Presidente con funzioni vicarie, nella prima riunione successiva alla nomina dei due Vice Presidenti da parte dell'Assemblea ovvero nella medesima riunione del Consiglio di Amministrazione che ha nominato i due Vice Presidenti. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente con funzioni vicarie, le facoltà ed i poteri del Presidente sono esercitati dall'altro Vice Presidente.
3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente ovvero, in caso di nomina di due Vice Presidenti, di quello eletto dal Consiglio di Amministrazione quale Vice Presidente con funzioni vicarie secondo le modalità di cui al precedente comma 2 ovvero, nel caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dell'altro Vice Presidente, fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente ovvero del Vice Presidente con funzioni vicarie eletto dal Consiglio di Amministrazione.

27

TITOLO VIII Direttore Generale

Articolo 22

1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
- a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovrintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente (i) al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati all'Amministratore Delegato o agli Amministratori Delegati, nonché (ii) al Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;
 - c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € ~~19.587.675.023,28~~ 17.978.187.186,85 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 -
 Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
 Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;

- d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato o degli Amministratori Delegati, nonché al coordinamento operativo delle attività delle società controllate facenti parte del Gruppo, nel rispetto degli indirizzi generali e secondo i criteri stabiliti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lett. i);
- e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
- f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

Articolo 23

1. Il Direttore Generale si avvale, per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, dei Vice Direttori Generali e dei Dirigenti. Per l'esercizio dei poteri propri, delegati o subdelegati in materia di erogazione del credito e di gestione corrente il Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, i Dirigenti possono altresì avvalersi dei Quadri Direttivi e dei preposti alle Filiali, in relazione all'incarico ricoperto.
2. Allo scopo di agevolare lo svolgimento delle operazioni tanto presso la Direzione Generale quanto presso le Filiali, il Direttore Generale, sempre per l'espletamento delle sue funzioni e per l'esercizio dei poteri propri o delegatigli, può delegare la firma, congiunta o disgiunta, ai dipendenti indicati all'art. 32, comma secondo, e può rilasciare procura speciale anche a terzi per la conclusione di singoli affari o per la firma di determinati atti e contratti.
3. In caso di assenza o di impedimento il Direttore Generale è sostituito dal Vice Direttore Generale Vicario. Di fronte ai terzi la firma del Vice Direttore Generale Vicario fa piena prova dell'assenza o impedimento del Direttore Generale.

28

TITOLO IX

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - IL DATORE DI LAVORO AI FINI DELLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

Articolo 24

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € ~~19.587.675.023.2847.978.187.486.85~~ - Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



1. Al Consiglio di Amministrazione spetta la nomina e la revoca del Datore di Lavoro ai fini della tutela della salute e sicurezza sul lavoro ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche, nonché di ogni altra legislazione che dovesse regolare la medesima materia.
2. Il Datore di Lavoro ai fini della salute e della sicurezza sul lavoro è il soggetto dotato di specifiche e comprovate competenze tecniche che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, per le funzioni che svolge nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa.
3. Al Datore di Lavoro sono attribuiti i più ampi e autonomi poteri decisionali, organizzativi e di spesa, anche rispetto ai lavoratori e alla loro attività, per la migliore attuazione degli adempimenti, previsti dalla normativa legale e regolamentare, in materia di tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro.
4. Il Datore di Lavoro informa il Consiglio di Amministrazione dell'attuazione degli adempimenti previsti in materia e gestisce nell'ambito di propria competenza in piena autonomia deliberativa, senza limiti di spesa, ogni necessario programma ed intervento in materia organizzativa, immobiliare e di risorse umane.
5. Il Datore di Lavoro, oltre alle attribuzioni previste dalla Legge e dal presente Statuto, e ad ogni altra attribuzione di sua competenza, in qualità di responsabile - nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro - dell'organizzazione della Società, con piena autonomia decisionale, di spesa ed operativa:
 - a) definisce, implementa e controlla le necessarie strategie per rendere il modello organizzativo aziendale funzionale all'adempimento degli obblighi di tutela della sicurezza della salute sui luoghi di lavoro, individuando e attuando le misure generali di tutela della salute, dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, anche in termini di prevenzione;
 - b) definisce, implementa e vigila i processi e le attività della Società per dotare l'intera realtà aziendale di tutti i mezzi idonei per la tutela dell'incolumità e della salute dei lavoratori al fine di assicurare il completo assolvimento degli obblighi societari di attuazione delle misure igieniche e di prevenzione ed il relativo controllo, garantendo il pieno e tempestivo rispetto e la scrupolosa osservanza da parte della Società e di tutti i lavoratori delle norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
 - c) gestisce i rapporti di lavoro con esclusivo riguardo alla tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro;

29




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



d) può delegare le proprie funzioni con i contenuti e nei limiti previsti dalla Legge.

TITOLO X Il Collegio Sindacale

Articolo 25

1. Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Tale organo vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili della Società.
2. I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; possono essere riconfermati.
3. La nomina dei membri del Collegio Sindacale avverrà sulla base di liste presentate dai soci ai sensi dei successivi commi, composte da due sezioni, una per la nomina dei Sindaci effettivi e l'altra per la nomina dei Sindaci supplenti, i cui candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo ed in numero non superiore a quello dei membri da eleggere. Le liste che presentino un numero di candidati pari o superiore a tre devono includere, nella sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo, candidati di genere diverso nelle prime due posizioni della lista, secondo quanto specificato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, ai fini del rispetto della normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente in materia di equilibrio tra i generi. Qualora la sezione dei Sindaci supplenti di dette liste indichi due candidati, essi devono appartenere a generi diversi.
4. Fermo restando il caso di applicazione di un diverso termine di legge, le liste presentate dai soci dovranno essere depositate presso la sede della Società almeno venticinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e rese pubbliche secondo la disciplina *pro-tempore* vigente.
5. Ogni socio potrà presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista tenuto presente quanto indicato al comma 11 del presente articolo e ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
6. Fermo restando il caso di applicazione di una diversa soglia di legge, avranno diritto di presentare le liste soltanto i soci che da soli o insieme ad altri soci siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno l'1% del capitale della Società avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria ovvero la diversa percentuale applicabile ai sensi delle vigenti disposizioni.

30

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: € 19.587.675.023.2847.978.187.186,85 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, dovranno depositarsi presso la sede della Società i documenti indicati nell'avviso di convocazione tra cui: (i) le informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, unitamente alla certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione, determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono presentate; (ii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ivi compreso il limite al cumulo degli incarichi di cui al successivo comma 11, nonché l'esistenza dei requisiti e il rispetto dei criteri di idoneità che fossero prescritti per la carica dalla disciplina legale e regolamentare *pro-tempore* vigente e dallo Statuto; (iii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società e (iv) ogni altra dichiarazione che dovesse essere richiesta dalla normativa, anche regolamentare, *pro-tempore* vigente. Inoltre, nel caso di presentazione di una lista da parte di soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, la lista dovrà essere corredata anche da una dichiarazione dei soci che la presentano, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, come definiti dalle disposizioni legislative e regolamentari *pro-tempore* vigenti, con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa. Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non potranno essere votate. La mancanza di documentazione relativa al singolo candidato di una lista non comporta automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì del candidato in questione. La certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione prevista per la presentazione delle liste può essere prodotta anche successivamente al deposito delle liste purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle stesse. Nel caso in cui, alla data di scadenza del termine per il deposito della lista, sia stata depositata una sola lista, ovvero siano state depositate soltanto liste presentate da soci che, in base alle disposizioni legislative e regolamentari *pro-tempore* vigenti, risultino collegati tra loro, possono essere presentate liste sino al successivo termine previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente. In tal caso le soglie per la presentazione delle liste previste dal precedente comma 6 sono ridotte alla metà.
8. Ogni avente diritto al voto potrà votare una sola lista. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procederà come di seguito precisato:
- a) risulteranno eletti Sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore*

31




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;

- b) risulteranno eletti Sindaci supplenti il primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti e il primo candidato - ovvero il secondo candidato qualora il primo sia dello stesso genere del primo candidato della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti - della lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore* vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- c) in caso di parità di voti tra le prime due o più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti. La medesima regola si applicherà nel caso di parità tra le liste risultate seconde per numero di voti e che non siano collegate, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore* vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti;
- d) nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa accettare la carica, subentrerà il primo dei non eletti della lista cui appartiene il candidato che non ha accettato;
- e) la presidenza spetta al membro effettivo tratto dalla lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore* vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, purché in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

Nell'ipotesi in cui sia stata presentata una sola lista: (i) l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; (ii) se la lista ottiene la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria, salvo il rispetto del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente, risulteranno eletti Sindaci effettivi i candidati indicati in ordine progressivo nella sezione ad essi relativa e Sindaci supplenti i candidati indicati in ordine progressivo nella sezione relativa a questi ultimi; e (iii) la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nell'unica lista presentata, purché in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza del Presidente del Collegio Sindacale assumerà tale carica, fino alla integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ., il Sindaco supplente eletto nella lista che sarà risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, secondo quanto stabilito dalle *pro-tempore* vigenti




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



disposizioni legislative e regolamentari, con i soggetti che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

In caso di morte, rinuncia o decadenza di un Sindaco effettivo, subentra il supplente appartenente alla medesima lista del Sindaco sostituito.

Qualora in base ai predetti criteri di subentro del Sindaco supplente non venga rispettato l'equilibrio dei generi, subentrerà il Sindaco supplente appartenente al genere meno rappresentato indipendentemente dalla appartenenza dello stesso alla lista del Sindaco sostituito.

- f) Per la nomina di Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento sopra descritto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente, fermo restando che nel caso in cui sia stata presentata una sola lista e il numero di candidati eletti risulti inferiore al numero stabilito dallo statuto, la presidenza del Collegio Sindacale spetterà alla persona indicata al primo posto della sezione dei candidati alla carica di Sindaco effettivo nell'unica lista presentata, purché in possesso degli specifici requisiti di professionalità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari *pro-tempore* vigenti.

La nomina dei Sindaci per l'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 cod. civ. è effettuata dall'Assemblea a maggioranza relativa. È fatto in ogni caso salvo il rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze e del principio di equilibrio di genere previsto dalla normativa *pro-tempore* vigente.

33

9. I Componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e pertanto solo per giusta causa e con deliberazione approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.
10. Il Collegio Sindacale può, previa comunicazione scritta al Presidente, convocare l'Assemblea o il Consiglio di Amministrazione. Tale potere di convocazione può altresì essere esercitato anche individualmente da ciascun membro del Collegio Sindacale ad eccezione del potere di convocazione dell'Assemblea che può essere esercitato da almeno due membri del Collegio Sindacale.
11. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti e/o non rispettino i criteri di idoneità richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari - nazionali e sovranazionali - *pro-tempore* vigenti. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi e le prescrizioni in ordine alla disponibilità di tempo allo svolgimento dell'incarico stabiliti dalle

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it

Capitale Sociale: € ~~19.587.675.023,28~~ 47.978.187.186,85 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

normative, anche regolamentari - nazionali e sovranazionali - *pro-tempore* vigenti. I Sindaci non possono ricoprire cariche in altre banche diverse da quelle facenti parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena e da quelle nelle quali si configura una situazione di controllo congiunto.

I Sindaci non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del gruppo o del conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.

Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti, nominati secondo le modalità stabilite al presente articolo, devono essere iscritti nel registro dei revisori legali ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

12. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 11, terzo capoverso, del presente articolo, almeno il primo candidato di ogni sezione di ciascuna lista dovrà possedere i requisiti previsti dal citato comma 11, terzo capoverso.
13. Ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.
14. È ammessa la possibilità di partecipare alle riunioni del Collegio Sindacale mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento in teleconferenza o videoconferenza secondo quanto previsto dallo Statuto per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. La riunione del Collegio Sindacale si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

34

TITOLO XI

Compensi e rimborsi per gli Amministratori e Sindaci

Articolo 26

1. Ai membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale competono i compensi annui e le medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, nella misura che sarà determinata dall'Assemblea dei soci, oltre al rimborso delle spese incontrate per l'esercizio delle loro funzioni. L'Assemblea potrà determinare altresì l'importo delle medaglie di presenza a favore dei membri del Collegio Sindacale chiamati a partecipare alle riunioni dei comitati previsti dall'articolo 17, comma secondo, lett. q).
2. In una stessa giornata non può essere corrisposta più di una medaglia di presenza.

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € 19.587.675.023.2817.978.187.186.85 - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 -
 Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
 Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
--	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

3. È stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale e su proposta del Comitato Remunerazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, compresi tra questi quegli amministratori che fanno parte dei comitati interni al Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 17 comma 4, fatta peraltro salva la facoltà dell'Assemblea di stabilire il compenso del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO XII

Le Strutture periferiche

Articolo 27

1. Le strutture periferiche sono costituite da sedi secondarie e unità locali, sotto la vigilanza della Direzione Generale e in conformità alle disposizioni da questa emanate, in ottemperanza al modello organizzativo.

TITOLO XIII

Controllo contabile e redazione dei documenti contabili societari

35

Articolo 28

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 29

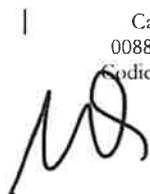
1. Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore Generale, previo parere obbligatorio del Collegio Sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari scegliendolo tra i dirigenti della Società con comprovata esperienza in materia contabile e finanziaria, conferendogli adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di Amministrazione spetta il potere di revocare tale dirigente preposto.

TITOLO XIV

Bilancio e utili

Articolo 30

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € [19.587.675.023.2847.978.187.486.85](#) - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena:
 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 -
 Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
 Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



1. L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 31

1. Gli utili netti risultanti dal bilancio sono attribuiti nella misura di almeno il 5% alla riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto 1/5 del capitale sociale.
2. Gli utili netti residui sono a disposizione dell'Assemblea per la distribuzione a favore degli azionisti e/o per la costituzione e l'incremento di altre riserve.
3. La Società può distribuire acconti sui dividendi, nel rispetto delle norme di legge.

TITOLO XV Facoltà di firma

Articolo 32

1. Hanno disgiuntamente la firma per la Società:
 - a) il Presidente;
 - b) il Vice Presidente o ciascuno dei Vice Presidenti;
 - c) l'Amministratore Delegato o ciascuno degli Amministratori Delegati;
 - d) il Direttore Generale;
 - e) il Datore di Lavoro, nella materia della tutela della salute e sicurezza sul lavoro e per quanto di sua competenza.
2. I Vice Direttori Generali, i Dirigenti, nonché i Quadri Direttivi e, in relazione all'incarico ricoperto oppure in caso di eccezionale e temporanea necessità, altro personale impiegatizio della Banca, hanno la firma nei limiti dei poteri loro attribuiti.

36

TITOLO XVI Liquidazione

Articolo 33

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A. - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
 Capitale Sociale: € [19.587.675.023.2847.978.187.186.85](#) - Codice Fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - GRUPPO IVA MPS - Partita IVA 01483500524 - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena - Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 - Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 - Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia




Statuto della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.		
---	--	--



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

1. Ferma restando ogni diversa disposizione di legge, qualora si verifichi una causa di scioglimento, l'Assemblea stabilirà le modalità di liquidazione, nominando uno o più liquidatori.

Allegato "A" al N. 20381/11409 di rep.

Mediobanca Premier S.p.A.

STATUTO
(approvato dall'Assemblea del 18 novembre 2025)

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni denominata "Mediobanca Premier S.p.A.". La Società può utilizzare marchi e segni distintivi anche diversi dalla denominazione stessa, tra cui "CheBanca!" e "Micos".

La sede della Società è in Milano.

Essa, ~~previe~~ le autorizzazioni ~~previste dalle vigenti~~ disposizioni, può operare in Italia e all'estero. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze ed uffici o unità locali comunque denominate, in qualunque località in Italia e all'estero.

Il domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o altri indirizzi e recapiti dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal Libro dei Soci.

Articolo 2

La durata della Società è fissata al 30 giugno 2100 e potrà essere prorogata.

Articolo 3

La Società ha per oggetto l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio nelle sue varie forme. A tal fine può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari, di intermediazione nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società fa parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena. Essa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in base alle disposizioni del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 2497 e seguenti del Codice civile. In particolare, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. emana per assicurare il rispetto e l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle predette disposizioni.

Articolo 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 506.250.000 (cinquecentoseimilioniduecentocinquantamila), rappresentato da n. 1.012.500.000 (unmiliardododicimilionicinquecentomila) di azioni nominative del valore nominale di Euro 0,50 cadauna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 5

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 6

L'assemblea dei Soci è ordinaria e/o straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione delle assemblee dei Soci avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ferma restando la facoltà dell'organo amministrativo di stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di videoconferenza o teleconferenza omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta per via telematica ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è inoltre convocata nei casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Per il diritto di intervento, per la validità di costituzione e delle deliberazioni e per la redazione dei verbali si osservano le norme di legge.

L'intervento in videoconferenza o teleconferenza è consentito purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina e per l'intera durata del loro ufficio, stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione medesimo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche prevista ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice civile. Agli Amministratori che non siano Dirigenti del Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori della Società, così come eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può fissare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei dipendenti e dei collaboratori superiore al rapporto di 1:1 purché non eccedente quello massimo stabilito dalla normativa in materia pro tempore vigente.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 - bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale sono, nei limiti di legge, riservate al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.



Il Presidente è assistito da un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 8

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i Soci ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari,
- non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

Articolo 9

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri.

L'Assemblea dei Soci provvede a deliberare il numero e ad eleggere i Consiglieri di Amministrazione. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina, e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti e criteri espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, ivi inclusi quelli relativi alla disponibilità di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi.

Un numero di Amministratori almeno pari al 33%, arrotondato all'unità più prossima al numero ottenuto applicando la predetta percentuale, deve appartenere al genere meno rappresentato e almeno il 25% degli Amministratori, arrotondato all'unità più prossima al numero ottenuto applicando la predetta percentuale, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il venire meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito. In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente assicurando il rispetto del numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

Per la nomina degli Amministratori, il rinnovo del loro mandato e la loro sostituzione, si applicano le norme di legge. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati in assemblea, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata con urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Articolo 10



Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente e può eleggere un Vice Presidente, i quali rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori. Il Consiglio può inoltre nominare un Amministratore Delegato e un Direttore Generale.

Il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale devono possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente.

Non può essere nominato (i) Presidente o (ii) Amministratore Delegato e/o Direttore Generale chi abbia compiuto, rispettivamente, il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente, se nominato, e l'Amministratore più anziano di età. Il compimento dell'atto da parte del sostituto attesta l'assenza o l'impedimento del sostituto.

Il Presidente designa un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Amministratori, mediante comunicazione scritta per via telematica da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso d'urgenza detto termine può essere ridotto ad un giorno.

È ammessa la riunione o l'intervento per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto all'assemblea dei soci.

Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza pro-tempore vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce ed approva le linee e gli indirizzi strategici, i piani industriali e finanziari, i budget, e le politiche di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- nomina e revoca l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, di antiriciclaggio e di controllo dei rischi e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- approva le relazioni trimestrali e semestrali e il progetto di bilancio di esercizio;
- definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;



- approva l'assunzione e la cessione di partecipazioni e rami di azienda.

Il Consiglio può delegare all'Amministratore Delegato le attribuzioni e le facoltà che ritiene opportune, salvo le limitazioni previste dalla legge o dallo statuto.

L'organo o gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con periodicità trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 13

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare in verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge ed essere firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori presenti alla riunione e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i Comitati previsti dalla normativa vigente nonché gli altri comitati endo-consiliari e anche quelli manageriali ritenuti opportuni, determinandone attribuzioni, composizione e regole di funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 15

Se nominato, l'Amministratore Delegato cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del Risk Appetite Framework e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile dell'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti regolamentari, monitorandone nel continuo il rispetto.

Articolo 16

Se nominato, il Direttore Generale ha la responsabilità dell'attività esecutiva curando la gestione operativa della Banca e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Ricorrendone i presupposti, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti della Banca e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile della Banca, di altre società del Gruppo o presso altre banche di complessità almeno equivalente a quella della Banca.

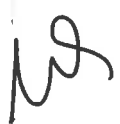
Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 18

La firma sociale spetta, con le modalità di cui al successivo comma:

- al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominati;
- ai procuratori nominati per determinati atti o categorie di atti ed alle altre persone cui sia stata attribuita dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle facoltà conferite.

La firma sociale è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate.



Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia delegare propri componenti o personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio può attribuire al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ove nominati, la facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti stabilendone i limiti e le modalità.

Il Consiglio può anche conferire ad altre Società ed enti la facoltà di firmare in nome e per conto della Società, per determinati atti o categorie di atti, limitatamente alle operazioni effettuate per suo conto; in tal caso le Società ed enti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione "per procura Mediobanca Premier S.p.A." o "per procura CheBanca!".

La facoltà di rappresentare la Società quale socio, sia in proprio che per conto terzi, in sede di costituzione di Società e nelle assemblee di altre Società, potrà essere esercitata anche singolarmente dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, ove nominati, e dalle persone espressamente designate dal Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio, in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa e per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e di nominare avvocati spettano singolarmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori designati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

L'assemblea ordinaria nomina un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti. Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio fra i generi, anche in caso di sostituzione, un Sindaco effettivo e uno supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del Risk Appetite Framework.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e riferisce a Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa riscontrate nello svolgimento dei propri compiti.

I Sindaci Effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina e le attribuzioni dei Sindaci, la determinazione del loro compenso e la durata dell'ufficio, si osservano le norme di legge, di statuto, o regolamentari. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e criteri espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, ivi inclusi quelli relativi alla disponibilità di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del gruppo nonché in società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.



È ammessa la riunione o l'intervento per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Articolo 20

La revisione legale è esercitata da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

Articolo 21

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 22

L'assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile netto di esercizio, dopo l'assegnazione del 5% alla riserva legale - sino a quando questa non abbia raggiunto i limiti di legge - e ad ogni altro stanziamento prudenziale che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberasse per incrementare la suddetta riserva o per costituire altre di carattere straordinario o speciale.

Articolo 23

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea - ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge - determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 24

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

F.to Andrea De Costa notaio



12

1

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 20 novembre 2025

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.



W

d